

(N. 33)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1948

Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dell'integrazione e del supplemento d'aggio da corrispondere agli esattori delle Imposte dirette.

ONOREVOLI SENATORI — L'Amministrazione finanziaria ha prospettato la necessità di emanare apposito provvedimento legislativo onde consentire, in deroga all'articolo 56 della legge di contabilità di Stato, la elevazione a 50 milioni del limite previsto per la emissione degli ordini di accreditamento per i pagamenti da farsi sui capitoli della spesa del predetto Ministero, nn. 226 e 315, concernente il primo, l'integrazione dell'aggio da corrispondere agli esattori delle imposte dirette per maggiori spese di riscossione a norma del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424, ed il secondo il supplemento d'aggio a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351.

Atteso che il provvedimento si renderebbe opportuno per consentire un maggiore snellimento del servizio, in quanto il ritardo nei pagamenti delle predette integrazioni comporterebbe la concessione di tolleranze per uguali importi a favore degli esattori interessati e quindi un minore afflusso di entrate, e che,

inoltre, la invocata deroga trova un precedente analogo nel Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 155 con il quale venne consentita, fra l'altro, la elevazione a lire 10 milioni dell'importo per la emissione degli ordini di accreditamento concernenti i pagamenti degli aggi ai distributori secondari dei valori di bollo, in parziale accoglimento della richiesta avanzata della predetta Amministrazione finanziaria, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale viene consentita la elevazione dei limiti di cui trattasi a lire trenta milioni.

Sul provvedimento stesso si è favorevolmente pronunciata la Corte dei Conti a Sezioni Unite, udita a norma del regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 273.

Per le ragioni e le considerazioni dinanzi esposte, il Governo confida, Onorevoli colleghi, che non mancherete di dare la vostra approvazione al disegno di legge di cui trattasi, la cui emanazione riveste carattere di particolare urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Per il pagamento delle integrazioni di aggio previste dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 351, e dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 a favore degli esattori delle imposte dirette, sono autorizzate, in deroga all'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, aperture di credito per un importo non superiore a lire 30.000.000, sempre che non sia possibile provvedere mediante l'emissione di mandati diretti.